

**CONTRATTO DI FORNITURA TRA L'AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA  
E OSPEDALE PRIVATO VILLA CHIARA: ATTIVITÀ CHIRURGICA OCULISTICA  
GESTIONE EMERGENZA COVID-19**

**L'Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna**, di seguito denominata **AUSL BO**, (C.F. e P.I. 02406911202) con sede legale in Bologna, Via Castiglione n.29, CAP 40124 nella persona del Direttore Generale e Rappresentante Legale Dr. Paolo Bordon

e

**VILLA CHIARA S.P.A.**, C.F. e P.IVA 00329440374, di seguito denominata **V. CHIARA**, con sede legale in Casalecchio Di Reno (BO), Via Porrettana n. 170, nella persona del Rappresentante legale, Ing. Centenari Marco

di seguito congiuntamente, le **Parti**

Dato atto:

- dell'art.3, co.1, del Decreto Legge 18/2020 avente ad oggetto "Potenziamento delle reti di assistenza territoriale" in base al quale le regioni possono stipulare contratti ai sensi dell'Art.8-quinquies del Dlg n.502/92 e s.m.i. per l'acquisto di ulteriori prestazioni sanitarie, in deroga al limite di spesa di cui all'art.45, co.1-ter del DL n.124 del 16 ottobre 2019 convertito con modificazione dalla Legge n.157/2019 nel caso in cui la situazione di emergenza dovuta alla diffusione del COVID-19 richieda l'attuazione nel territorio regionale di un piano volto ad incrementare la dotazione di posti letto in terapia intensiva e nelle unità operative di pneumologia e di malattie infettive;
- dell'art.3, co.3, del Decreto Legge 18/2020 in base al quale al fine di fronteggiare l'eccezionale carenza di personale medico e delle professioni sanitarie, in conseguenza all'emergenza COVID-19, le Strutture Private su richiesta della Regione mettono a disposizione il personale sanitario in servizi nonché locali e attrezzature presenti nelle suddette Strutture;
- dell'art.3, co.4, del Decreto Legge 18/2020 che prevede la cessazione dell'efficacia dei contratti stipulati ai sensi del co.1 e delle misure di cui al c.3, al termine dello stato di emergenza sanitaria;
- che è stato definito un piano per il potenziamento della rete ospedaliera che vede la partecipazione degli Ospedali privati accreditati e non accreditati (autorizzati) in relazione all'epidemia COVID-19, e in particolare con la Circolare RER n.1 (nota RER PG/2020/231980 del 18/03/2020) sono stati definiti i criteri generali per la gestione dei posti letto disponibili nella rete ospedaliera in relazione all'evoluzione dell'epidemia COVID-19. Nel piano è indicato che *"Le strutture di ricovero private accreditate ed anche non accreditate, devono rientrare a pieno titolo nella rete di gestione dell'emergenza COVID ed essere messe prioritariamente a disposizione del fabbisogno regionale"*;
- dell'Accordo Quadro sottoscritto in data 20/03/2020 tra Regione Emilia Romagna e l'Associazione Italiana di Ospedalità Privata (AIOP) – Sezione Emilia-Romagna, per la regolamentazione dei rapporti finalizzati al coinvolgimento degli Ospedali Privati Accreditati nella rete Ospedaliera regionale della "Gestione dell'Emergenza COVID-19", recepito con d.g.r. 344/2020, e che tale Accordo recita *"relativamente al tema di accreditamenti ed autorizzazioni per singole discipline si considera che, per le attività di tipologia A erogate con il concorso di chirurghi pubblici, è sufficiente che sia presente autorizzazione di una disciplina chirurgica anche se non specifica. Analogamente per attività di tipo medico in modalità A valgono accreditamenti ed autorizzazioni di area medica"*;
- che, in virtù del suddetto accordo RER - AIOP ER, a livello locale fra il Commissario Straordinario dell'Azienda USL di Bologna, il Direttore Generale dell'AUSL di Bologna e il Presidente AIOP, è stato concordato il piano per il potenziamento della rete ospedaliera che vede la partecipazione degli Ospedali privati accreditati e non accreditati (autorizzati) della provincia di Bologna in relazione

all'epidemia COVID-19; tale piano è stato trasmesso alla Commissione Paritetica Regione Emilia Romagna in data 23/03/2020;

Dato atto che:

- V. CHIARA è parte dell'Associazione Italiana Ospedalità Privata;
- da anni con l'Associazione AIOP, che agisce per conto dei propri associati, sono attivi contratti di fornitura con le Aziende USL della Provincia di Bologna, realizzati in conformità alle indicazioni del contratto quadro regionale AIOP-RER;

Precisato che:

- nell'Accordo Quadro tra RER e AIOP per la regolamentazione dei rapporti finalizzati al coinvolgimento degli Ospedali Privati Accreditati nella rete Ospedaliera regionale della Gestione dell'Emergenza COVID, il settore privato si impegna, mettendo a disposizione la propria rete, a far fronte a qualunque esigenza di erogazione di prestazioni richieste dalla Regione garantendo la propria operatività e la profusione delle proprie energie al massimo grado di collaborazione.
- nel piano di potenziamento e nel sopraccitato accordo, sono previste per le strutture private tre tipologie di coinvolgimento:
  - A. Strutture da utilizzare per il trasferimento della casistica operatoria e di quella internistica (no COVID)
  - B. Strutture da dedicare a pazienti COVID (cd. *COVID Hospital*)
  - C. Strutture da dedicare a pazienti COVID in ripresa dopo la fase acuta ma non dimissibili.

Valutato che:

- presenta un'adeguata organizzazione per quanto attiene le specialità chirurgiche, rappresentata prioritariamente da un patrimonio professionale e tecnologico elevato;
- nell'ambito del piano di potenziamento della rete ospedaliera, V. CHIARA può essere utilizzata per il trasferimento di attività chirurgica (tipologia A) svolta dall'Azienda Pubblica.

Preso atto che:

- la Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare - Regione Emilia Romagna con nota PG/2020/307827 del 22/04/2020, ad oggetto: Accordo Quadro tra Regione Emilia-Romagna ed AIOP per la regolamentazione dei rapporti finalizzati al coinvolgimento degli ospedali privati accreditati nella rete ospedaliera regionale della gestione dell'emergenza COVID-19 – indicazioni tecniche applicative, ha anticipato alcuni documenti del documento tecnico applicativo dell'Accordo Quadro AIOP-RER;
- la Giunta Regionale della Regione Emilia Romagna con determina 9898 del 12/06/2020 ha recepito il documento tecnico - applicativo dell'accordo quadro tra Regione Emilia - Romagna ed AIOP per la regolamentazione dei rapporti finalizzati al coinvolgimento degli ospedali privati accreditati nella rete ospedaliera regionale della gestione dell'Emergenza - COVID 19 di cui alla d.g.r. 344/2020

Dato atto che per il periodo di durata dell'emergenza e fino a quando la Regione non dichiarerà terminata questa fase, sono sospese le norme relative all'incompatibilità del personale, sia quelle attinenti l'eventuale operatività del personale pubblico, previa comunicazione alla propria amministrazione, presso le strutture private, sia quelle relative alla possibilità del personale e dei collaboratori delle strutture private di operare presso le strutture pubbliche; resta fermo che nel concordare le modalità di remunerazione di tale fattispecie si avranno a riferimento i costi contrattuali pubblici.

Ciò premesso si concorda quanto di seguito indicato

### ART. 1 (OGGETTO)

<b>Specialità</b>	<b>Descrizione attività</b>
<b>AUSL BO</b>	Oculistica – Dr. Manlio Nicoletti
<b>Reperibilità &amp; Guardia</b>	<p>Deve essere assicurata la reperibilità dei chirurghi AUSL BO dal lunedì al venerdì dalle 14.00 alle 8.00 del giorno seguente; il sabato, i festivi infrasettimanali e la domenica H24.</p> <p>V. CHIARA garantisce la guardia interna che sarà supportata dalla presenza dei reperibili aziendali, i quali dovranno essere contattati in caso di necessità per valutare l'eventuale trasferimento dei pazienti presso l'Ospedale Maggiore in caso di urgenze o di reinterventi.</p> <p>In caso sia necessario ricoverare un paziente per sopraggiunte complicanze V. CHIARA garantisce disponibilità di un ricovero. Per condizioni specifiche, a seguito della valutazione del personale medico dell'UO di oculistica, il paziente potrà essere inviato presso il PS oculistico dell'Ospedale Maggiore.</p>
<b>Reinterventi</b>	Vedi sopra
<b>Radioprotezione</b>	<p>Se il professionista svolge presso attività comportante l'utilizzo di radiazioni ionizzanti, indipendentemente dalla classificazione che verrà a lui assegnata dall'Esperto Qualificato dell'AUSL BO, V. CHIARA si impegna a fornire la sorveglianza dosimetrica e a trasmettere all'Esperto Qualificato della parte pubblica, con la periodicità delle letture dei dosimetri personali, i dati dosimetrici del professionista.</p> <p>Il professionista si impegna a rispettare le norme interne di comportamento predisposte da V. CHIARA.</p> <p>L'Esperto Qualificato di V. CHIARA e l'Esperto Qualificato dell'AUSL BO, per le competenze del datore di lavoro previste dalla normativa in materia, sono responsabili della corretta e puntuale esecuzione di dette norme, secondo modalità da trattare direttamente</p>
<b>Altre forniture (DPI)</b>	La fornitura dei DPI è in carico a V. CHIARA.
<b>Trasporti sanitari</b>	Qualora il paziente debba essere trasportato presso altra Struttura sanitaria, la richiesta dovrà essere redatta dal medico dell'Ospedale pubblico che ha in carico il paziente affinché il trasporto avvenga a carico del SSN. Copia della richiesta va inviata alla Centrale Operativa unificata (COU) all'atto della prenotazione del trasporto.
<b>Consulenza</b>	Le consulenze specialistiche eventualmente necessarie ai pazienti inviati dall'AUSL BO sono garantite da V. CHIARA.
<b>Prescrizione di farmaci</b>	Le prescrizioni di farmaci in dimissione dovranno essere in linea con quanto già in essere in dimissione da struttura pubblica, pertanto coerenti con le indicazioni regionali, gli esiti di gara e in materia di presenza nel Prontuario Terapeutico AVEC e di prescrizione, nel caso, di farmaci biologici biosimilari. Il paziente dovrà essere posto nelle condizioni di ricevere - al momento della dimissione - la terapia utile ad assicurargli la continuità terapeutica al domicilio. Nell'eventualità ciò non dovesse essere possibile, il paziente munito di lettera di dimissione potrà ritirare la terapia completa con accesso diretto c/o i punti di Erogazione Diretta dell'Azienda

	<p>USL BO:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ospedale Maggiore dal lunedì al venerdì 8:30 - 17:00, sabato 8:30 - 13:30.</li> <li>- Ospedale Bellaria dal lunedì al venerdì 8:30 - 16:00, sabato 8:30 - 13:30</li> <li>- Az. Ospedaliera S.Orsola Malpighi PAD.17 dal lunedì al venerdì 8:00 - 17:30, sabato 8:00 - 13:30</li> <li>- Az. Ospedaliera S.Orsola Malpighi PAD.2 dal lunedì al venerdì 8:30 - 15:00</li> </ul> <p>Le successive erogazioni ritorneranno in carico al MMG tramite prescrizione su ricetta SSN.</p>
<b>Preoperatorio</b>	<p>Sette giorni prima dell'intervento i referenti medici di UO contattano il paziente per la somministrazione della <i>checklist</i> telefonica per valutare il possibile rischio di infezione da SARS-CoV-2. Una volta compilata, la checklist deve essere inserita in cartella.</p> <p>L'attività di preoperatorio viene svolta all'interno di V. CHIARA come da profilo regionale.</p> <p>I referenti di V. CHIARA contattano i pazienti da preparare sulla base delle note operatorie inviate e in caso di necessità possono far riferimento al referente infermieristico del percorso preoperatorio aziendale.</p>
<b>Anatomia Patologica</b>	<p>Gli eventuali pezzi operatori saranno inviati per esami istologici presso l'Anatomia Patologica Ospedale Maggiore – Largo Nigrisoli, 2.</p> <p>Dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 14.30; il sabato dalle 08.30 alle 12.30.</p> <p>Tel. 051 6478394.</p>

## ART. 2 (POSSESSO DEI REQUISITI SOGGETTIVI)

V. CHIARA possiede, e deve mantenere per tutta la durata del contratto, i seguenti requisiti soggettivi:

V. CHIARA non si deve trovare, a causa di atti compiuti od omessi, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2,3,4,5 lett. a), b), c), d), f), h), i), l), 7, 8, 9, 10 e 11 dell'art.80 del d.lgs. 50/2016.

V. CHIARA non deve commettere grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate nell'ambito dei servizi compresi nel SSR, ovvero di altro contratto locale. Nei confronti di V. CHIARA non deve, altresì, esservi una comunicazione da parte della Prefettura di un'informativa antimafia da cui emerga la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 d.lgs. 159/2011 o di un tentativo d'infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 84, comma 4 d.lgs. 159/2011 ed all'articolo 91, comma 6 d.lgs. 159/2011, che determinano l'incapacità di V. CHIARA di essere parte contrattuale della pubblica amministrazione.

In conformità a quanto indicato nella nota della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali (RER) prot. REG PG/2010/160106 del 18 giugno 2010, ai sensi del d.lgs. 159/2011 e ss.mm.ii e dell'art. 4 dell'«Intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale sottoscritta tra la Prefettura di Bologna, l'Azienda USL di Bologna, l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola-Malpighi, l'IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna e l'Azienda USL di Imola», l'AUSL BO ha richiesto, in data 29/01/2020, alla Prefettura di Bologna l'informazione antimafia (PR\_BOUTG\_Ingresso\_0023057\_20200227), utilizzando il collegamento alla banca dati nazionale unica della documentazione antimafia. In data 26/08/2020 è stata acquisita l'informazione antimafia liberatoria.

L'attestazione del possesso dei requisiti soggettivi è stata autocertificata da V. CHIARA con nota PG 103485 del 17/09/2019 e con nota PG 131884 del 27/11/2019 mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, sottoscritta con modalità di cui all'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

V. CHIARA è tenuto a comunicare tempestivamente all'AUSL BO ogni modifica intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura d'impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Se V. CHIARA dovesse perdere i requisiti soggettivi successivamente alla stipula del presente contratto e sino al termine della sua validità, il contratto si risolve.

### **ART. 3 (PERSONALE DELL'AUSL BO IMPEGNATO NELL'ATTIVITÀ)**

L'elenco del personale sanitario ospedaliero e universitario convenzionato, nonché del personale delle professioni sanitarie verrà trasmesso da AUSL BO mediante posta elettronica, al fine delle necessarie abilitazioni alle procedure informatiche per la registrazione dell'attività di cui al presente contratto e per gli adempimenti conseguenti.

### **ART. 4 (REGISTRAZIONE ATTIVITÀ AMBULATORIALE/DOCUMENTAZIONE)**

L'attività ambulatoriale viene registrata sul software in uso presso l'AUSL BO (my sanità).

L'attività risulterà svolta dall'Azienda pubblica e sarà in carico all'AUSL BO, che provvederà, tramite l'UO Controllo di Gestione e Flussi Informativi a trasmettere a V. CHIARA i dati che verranno inviati mensilmente in Regione sul flusso informativo ASA (Assistenza Specialistica Ambulatoriale).

La cartella clinica ambulatoriale cartacea verrà fornita dall'AUSL BO.

### **ART. 5 (ASPETTI ECONOMICI)**

Si concorda che V. CHIARA provvederà all'addebito mensile all'AUSL BO dell'attività sanitaria effettuata, previa verifica da parte dell'UO Controllo di Gestione e flussi informativi dell'AUSL BO.

L'AUSL BO riconoscerà a V. CHIARA, per ogni caso trattato, una remunerazione pari a 85% della tariffa del Nomenclatore Tariffario Regionale, prodotto e condiviso tra le Parti, in considerazione del fatto che la quota percentuale del 15% a favore dell'Azienda è dovuta espressamente quale riconoscimento per l'apporto del personale medico chirurgo intervenuto.

Per i dispositivi medici impiantabili (lenti), dispositivi medici specifici che verranno messi a disposizione dall'AUSL BO, ivi comprese eventuali attrezzature, V. CHIARA provvederà al rimborso dei relativi costi.

A chiusura del rapporto di convenzione, l'AUSL BO è disponibile ad accettare la restituzione dell'eventuale materiale residuo già fatturato e successivo storno dall'ultima fattura emessa. Le parti si impegnano a far conoscere l'una all'altra la lista dei materiali e dei prezzi di lenti e dispositivi specifici, nonché per l'uso di attrezzature".

La suddetta remunerazione deve essere considerata ai fini dell'anticipo dovuto a titolo di acconto. Per quanto concerne le modalità di calcolo dell'acconto, tenuto conto di quanto previsto dall'art.32 del DL n. 23 del 8/04/2020, l'anticipazione mensile a dovrà essere commisurata ad una somma pari all'80% della differenza fra l'attività effettivamente svolta mese per mese (che verrà fatturata) ed il fatturato medio mensile 2019 della struttura per le prestazioni di ricovero ospedaliero – incluse quelle derivanti da riconversione del budget destinato all'attività ospedaliera storicamente concordato a livello locale (es. chirurgia ambulatoriale ed eventuali pacchetti derivanti da riconversione dal setting ospedaliero) - rese per pazienti residenti nell'AUSL BO e per pazienti residenti fuori regione. Nel calcolo dell'anticipazione è da intendersi esclusa l'attività ambulatoriale.

Al fine della condivisione dei casi trattati, V. CHIARA invierà all'inizio del mese successivo a quello di erogazione delle prestazioni, un *file (formato Excel)* contenente l'elenco dei pazienti trattati, il comune di residenza, tipologia di procedura chirurgica, personale dell'Azienda che ha eseguito l'intervento (chirurgo) ai seguenti indirizzi: Controllo di Gestione e flussi informativi

Alessandra Danielli - [alessandra.danielli@ausl.bologna.it](mailto:alessandra.danielli@ausl.bologna.it) – 051/6584836;

Lidia Bettelli - [lidia.Bettelli@ausl.bologna.it](mailto:lidia.Bettelli@ausl.bologna.it) – 051/6584891.

La suddetta UO ne darà riscontro e V. CHIARA provvederà all'emissione della fattura esclusivamente in formato elettronico XML attraverso il Sistema Di Interscambio SDI, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, commi da 209 a 213 della L. 24 dicembre 2007 n. 244 e dal Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fatturazione elettronica da applicarsi alle Amministrazioni pubbliche (DMEF n.55/2013).

Dovranno essere emesse fatture separate per l'attività erogata a residenti nell'AUSL di Bologna, residenti nelle restanti AUSL della Regione Emilia Romagna, residenti Fuori RER e a Stranieri. Nelle fatture dovrà essere chiaramente indicato "Accordo Regione - AIOP gestione emergenza COVID modalità A chirurgica".

Potranno essere emesse fatture per il rimborso dell'acquisto sostenuto da V. CHIARA per DPI.

Il mancato rispetto delle disposizioni in tema di fatturazione elettronica e/o delle prescrizioni tecniche impedirà il regolare pagamento delle fatture. Qualora la modalità di fatturazione e/o le prescrizioni tecniche dovessero variare, V. CHIARA dovrà adeguarsi alle stesse.

L'AUSL BO provvederà alla liquidazione delle fatture entro 90 gg. dal ricevimento della stessa; il pagamento dovrà avvenire a mezzo bonifico bancario sul codice IBAN indicato in fattura; eventuali variazioni saranno comunicate da V. CHIARA a mezzo posta elettronica certificata.

Nel caso in cui V. CHIARA ricorra alle formule di finanziamento e anticipo commerciale – ivi incluso il factoring - per fatture riferite a prestazioni rese a favore sia di cittadini residenti in Regione Emilia Romagna, sia non residenti non potrà in nessun caso addebitare oneri a carico dell'Azienda USL.

In sede di Commissione Paritetica verranno stabiliti i conguagli fra valore della produzione ed anticipi, tenuto conto della fase di avvio dell'integrazione.

## **ART. 6 (TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO AI SENSI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679)**

In merito all'applicazione del Regolamento UE 2016/679 (di seguito "GDPR") e del d. lgs. 196/03 (di seguito "Codice") le parti si danno reciprocamente atto che Titolare del trattamento è l'AUSL BO.

L'AUSL BO, in qualità di Titolare del trattamento, mediante sottoscrizione del presente atto, nomina l'Ospedale Privato V. CHIARA quale Responsabile del trattamento allo scopo di procedere al corretto trattamento dei dati relativi all'oggetto del presente contratto (ALLEGATO 1 "DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO").

Il Responsabile del trattamento è tenuto a:

1. adottare opportune misure atte al rispetto dei requisiti del trattamento dei dati personali previste dall'art. 5 del GDPR;
2. adottare le misure di sicurezza previste dall'art. 32 del GDPR, eventualmente indicate dal Titolare del trattamento, dal Garante per la protezione dei dati personali e/o dal Comitato Europeo con propria circolare, risoluzione o qualsivoglia altro provvedimento eventualmente diversamente denominato;

3. ad autorizzare i soggetti che procedono al trattamento, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 29 del GDPR, secondo la procedura interna del medesimo e, comunque, impegnando i medesimi soggetti autorizzati che non siano eventualmente tenuti al segreto professionale affinché rispettino lo stesso livello di riservatezza e segretezza imposto al Titolare del trattamento;
4. ad assistere il Titolare del trattamento, al fine di soddisfare l'obbligo di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti di cui Capo III del GDPR, ai sensi dell'art. 28, comma 1, lett. e) del GDPR.

In particolare è fatto obbligo al Responsabile del trattamento di attenersi alle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento, allegate al presente contratto e da considerare parte integrante dello stesso (ALLEGATO 2 "ISTRUZIONI PER IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI"), oltre a garantire che le operazioni di trattamento siano svolte secondo l'ambito consentito e nel rispetto dei singoli profili professionali di appartenenza, nel rispetto della riservatezza e confidenzialità dei dati.

Il Responsabile del trattamento con la sottoscrizione del presente atto s'impegna a prendere visione e ad attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni di cui alla procedura approvata con Deliberazione n. 146/2019, rinvenibile al link: <https://www.ausl.bologna.it/asl-bologna/staff/anticorruzione-trasparenza-e-privacy/privacy/org/DEL146-2019DB>

La presente designazione è da ritenersi valida per tutta la durata del rapporto contrattuale e si intende comunque estesa ad eventuali futuri contratti aventi ad oggetto servizi analoghi o prestazioni sanitarie ulteriori e che comportino un trattamento di dati personali da parte del Responsabile del trattamento, in nome e per conto del Titolare del trattamento.

Ai fini della responsabilità civile si applicano le norme di cui all'articolo 82 del GDPR.

Resta fermo che, anche successivamente alla cessazione o alla revoca del presente contratto, il Responsabile del trattamento dovrà mantenere la massima riservatezza sui dati e le informazioni relative al Titolare del trattamento delle quali sia venuto a conoscenza nell'adempimento delle sue obbligazioni.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione di dati personali, nonché alle disposizioni di cui al presente contratto.

#### **ART. 7 (ADEMPIMENTI AI SENSI DELLA NORMATIVA ANTICORRUZIONE)**

L'AUSL BO, in adempimento della L. 190/2012 e d.lgs 33/2013 s.m.i., dichiara di aver adottato con Delibera n. 19 del 31.01.2020 il Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020-2022, rettificata con Delibera n. 24 del 31.01.2020, e con delibera n. 166 del 29.05.2018, il Codice di Comportamento Aziendale di cui al DPR 62/2013.

Tali atti risultano regolarmente pubblicati sul sito internet aziendale all'indirizzo:  
<http://www.ausl.bologna.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general>.

L'Azienda si impegna a rispettarne regole e principi in essi contenuti, dandone piena attuazione.

Parimenti V. CHIARA dichiara di averne preso visione, garantendo il rispetto delle disposizioni in essi contenuti.

Il presente Contratto è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23, c. 1, lett. d) del D.Lgs. 14/3/2013 N. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

#### **ART. 8 (ADEMPIMENTI AI SENSI DELLA INTESA PER LA LEGALITÀ E LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE CRIMINALE SOTTOSCRITTA TRA LA PREFETTURA DI BOLOGNA, L'AZIENDA USL DI BOLOGNA, L'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA)**

## **POLICLINICO S. ORSOLA-MALPIGHI, L'IRCCS ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI DI BOLOGNA E L'AZIENDA USL DI IMOLA)**

Ai sensi e agli effetti dell'art. 1, c. 17, L. 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, V. CHIARA dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui alla Intesa per la Legalità, sottoscritta il 19.06.2018 con la Prefettura di Bologna, tra l'altro consultabile al sito <http://www.prefettura.it/bologna/multidip/index.htm>, e che qui si intendono integralmente riportate, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

V. CHIARA si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

V. CHIARA si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui sopra e ciò la fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.

V. CHIARA dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli artt. 91 e 94 del d.lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali di interesse.

Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto della informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della AUSL BO, del relativo importo alle somme dovute all'impresa in relazione alle prestazioni eseguite.

V. CHIARA si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Dichiara, altresì, di essere a conoscenza che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.

V. CHIARA dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.

### **ART. 9 (COPERTURE ASSICURATIVE)**

È a carico di V. CHIARA ogni responsabilità sia civile sia penale verso i pazienti utenti, nell'adempimento dell'oggetto delle obbligazioni previste a suo carico dal presente contratto, dalle quali sono esclusi gli

interventi chirurgici, di cui all'art. 1, eseguiti ad opera dei dirigenti medici di AUSL BO, e dalle stesse incaricate.

AUSL BO sarà invece responsabile per l'attività di consulenza e per gli atti medici posti in essere dai dirigenti medici dalla stessa incaricati, che svolgano tali attività in forza di accordi contrattuali di cui all'art. 1 del presente contratto. Pertanto, sia le richieste risarcitorie connesse alle predette attività, sia gli oneri economici della loro copertura assicurativa, graveranno su AUSL BO che dà al riguardo ampia manleva a V.CHIARA anche per richieste risarcitorie di terzi.

L'AUSL BO dichiara che la "Responsabilità civile verso terzi" per danni a persone e cose delle quali sia tenuta a rispondere è garantita per il tramite del "Programma regionale per la prevenzione degli eventi avversi e la gestione diretta dei sinistri derivanti da responsabilità civile nelle Aziende sanitarie" di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 2019/2013 e dalla L.R. n. 13/2012 e sue modifiche.

V. CHIARA, per contro, garantisce con propria polizza RCT, la copertura di eventuali danni provocati a terzi per cause dipendenti dalla propria struttura o dal proprio personale nell'esecuzione dell'attività di cui al presente contratto, ad esclusione dell'ipotesi di dolo o colpa grave.

#### **ART. 10 (OBBLIGHI DISCENDENTI DALL'APPLICAZIONE DEI CONTENUTI DEL MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS.231/2001 E S.M.I.)**

Le Parti dichiarano di essere consapevoli che il D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (il "Decreto") prevede la responsabilità diretta della Società Villa Chiara s.p.a in relazione alla commissione di una serie di reati realizzati da suoi dipendenti, fornitori o partner commerciali, che si aggiunge alla responsabilità personale di colui che ha commesso l'illecito. Villa Chiara s.p.a. dichiara di non essere soggetta ad alcuna delle sanzioni previste dall'articolo 9 del Decreto.

Villa Chiara S.p.A. dichiara di aver adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo in conformità ai principi previsti dal Decreto ( un "Modello Organizzativo") ed un codice etico (un "Codice Etico"), liberamente consultabili sul sito internet di V. CHIARA al link <https://www.grupposandonato.it/strutture/casa-di-cura-villa-chiara/trasparenza> al fine di prevenire la responsabilità prevista per la commissione dei reati previsti dal Decreto e l'applicazione delle relative sanzioni.

Villa Chiara s.p.a. si impegna, in ogni caso, a non porre in essere alcun comportamento idoneo a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto - a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso -, nonché ad operare nel rispetto delle norme e dei principi del Decreto. Villa Chiara s.p.a. si impegna altresì a conformarsi alle regole di cui al proprio Modello Organizzativo e al Codice Etico nello svolgimento di tutte le prestazioni oggetto del presente Contratto e nei rapporti con l'AUSL BO. La violazione di detto impegno comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente Contratto e legittimerà l'AUSL BO a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del Codice Civile, fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati.

#### **ART. 11 (DURATA E SALVAGUARDIA)**

Il presente contratto avrà validità dal 15 luglio 2020 fino alla fine del periodo di emergenza.

Le parti pubbliche si riservano di verificare l'andamento del contratto e la ricaduta organizzativa al fine di riscontrare elementi confermativi per la prosecuzione dell'attività. In caso contrario, si riserva la facoltà, previo preavviso a mezzo raccomandata di 15 giorni, di recedere con motivazione dal presente contratto.

Analogamente, qualora si verificassero condizioni di impossibilità alla prosecuzione dell'attività nei termini previsti dal presente contratto, V. CHIARA potrà recedere dal contratto, dando comunicazione

scritta a mezzo raccomandata nella quale vengono espresse le motivazioni che inducono al recesso, con un preavviso di 15 giorni.

### **ART. 12 (REGISTRAZIONE, IMPOSTA DI BOLLO, FORO)**

Il presente atto sarà assoggettato a imposta di registro solo "in caso d'uso" (con oneri a carico del richiedente), conforme alle previsioni di cui agli articoli 1 e 40 del D.P.R. n° 131 del 26.04.1986 "Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro" e di cui all'articolo 1 - lettera b) – della tariffa – parte seconda allegata al citato D.P.R.

Il presente contratto è soggetto a imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni.

Per qualsiasi controversia relativa al presente contratto, il foro competente è esclusivamente quello di Bologna.

### **ART. 13 (CLAUSOLE TRANSITORIE FINALI)**

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente contratto si fa espresso rinvio a:

- Accordo Quadro sottoscritto tra Regione Emilia Romagna e l'Associazione Italiana di Ospedalità Privata (AIOP) – Sezione Emilia-Romagna, per la regolamentazione dei rapporti finalizzati al coinvolgimento degli Ospedali Privati Accreditati nella rete Ospedaliera regionale della "Gestione dell'Emergenza COVID-19"
- Accordo Quadro regionale AIOP-RER valevole per gli anni 2016-2018, di cui alla d.g.r. 2329/2016, prorogato per l'anno 2019 (Prot. N. RP/2019/630 del 21.11.2019) e 2020 (d.g.r. 1541/2020)
- Contratto di Fornitura sottoscritto tra le Aziende UUSSL della Provincia di Bologna e AIOP-Provincia di Bologna valevole per gli anni 2016-2018 e prorogato all'anno 2019 con verbale di intesa siglato il 08/08/2019, che, nelle more del suo rinnovo, funge comunque da riferimento per l'anno 2020
- Documento tecnico - applicativo dell'accordo quadro tra Regione Emilia - Romagna ed AIOP per la regolamentazione dei rapporti finalizzati al coinvolgimento degli ospedali privati accreditati nella rete ospedaliera regionale della gestione dell'Emergenza - COVID 19 di cui alla d.g.r. 344/2020.

Le Parti convengono che ogni altra necessità dovrà essere espressamente comunicata a mezzo posta elettronica certificata da inviarsi rispettivamente ai seguenti indirizzi di posta certificata [protocollo@pec.ausl.bologna.it](mailto:protocollo@pec.ausl.bologna.it) e [villachiara@legalmail.it](mailto:villachiara@legalmail.it).

Letto, accettato e sottoscritto, compreso gli allegati, data come da registrazione ai rispettivi atti delle Parti.

*Azienda USL di Bologna  
Il Direttore Generale  
Dott. Paolo Bordon*

*VILLA CHIARA  
Il Rappresentante Legale  
Ing. Marco Centenari*

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005*

ALLEGATI:

1. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO
2. ISTRUZIONI PER IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

## ALLEGATO 1

### DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO

(Ambito del trattamento - art. 28, paragrafo 3, GDPR a cura del Titolare del trattamento AUSL BO e del Titolare del trattamento AOU BO)

<b>Categorie di interessati</b>
• pazienti dell'Azienda USL di Bologna
<b>Tipo di dati personali oggetto di trattamento</b>
• categorie particolari di dati personali
<b>Oggetto, natura e finalità del trattamento</b>
• si rinvia all'oggetto del contratto sottoscritto tra l'Azienda USL di Bologna e Villa Chiara.

## ALLEGATO 2

### ISTRUZIONI PER IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Regolamento (UE) 2016/679 e D.Lgs 196/2003 come modificato dal D.Lgs 101/2018

Il Responsabile del trattamento tratta i dati personali per conto del Titolare del trattamento solo ed esclusivamente ai fini dell'esecuzione dei servizi oggetto del contratto nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, nonché delle seguenti istruzioni impartite dal Titolare del trattamento.

#### Misure di sicurezza (art. 32 GDPR)

Il Responsabile del trattamento, per quanto di propria competenza, è tenuto in forza di legge e del presente contratto, per sé e per le persone autorizzate al trattamento che collaborano con la sua organizzazione, a dare attuazione alle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di trattamento di dati personali fornendo assistenza al Titolare del trattamento nel garantire il rispetto della medesima.

Il Responsabile del trattamento, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte ed adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro:

- distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
- trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento.

Il Responsabile del trattamento applica le misure di sicurezza, di cui al punto precedente, al fine di garantire:

- se del caso, la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
- la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico.

Il Responsabile del trattamento è tenuto a implementare una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento, trasmettendo tempestivamente al Titolare del trattamento la documentazione tecnica relativa sia alle misure di sicurezza in atto sia alle modifiche in seguito adottate.

Il Responsabile del trattamento assicura l'utilizzo di strumenti, applicazioni e/o servizi che rispettino i principi di protezione dei dati personali fin dalla progettazione (privacy by design) e per impostazione predefinita (privacy by default).

#### Valutazione di impatto (art. 35 GDPR)

Il Responsabile del trattamento, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione dello stesso, assiste il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. 35 e 36 del GDPR.

Nello specifico:

- fornisce tutte le informazioni e tutti gli elementi utili al Titolare del trattamento per la effettuazione della valutazione di impatto sulla protezione dei dati, nonché dell'eventuale consultazione preventiva alla Autorità Garante;
- assicurare la massima cooperazione e assistenza per dare effettività alle azioni di mitigazione eventualmente previste dal Titolare del trattamento per affrontare possibili rischi identificati a seguito degli esiti della valutazione di impatto effettuata sui trattamenti di dati personali cui il Responsabile del trattamento concorre.

### **Registro delle attività di trattamento (art. 30 GDPR)**

Il Responsabile del trattamento, ove ricorrano le ipotesi di cui all'art. 30 del Regolamento, dovrà tenere un registro ex art. 30.2 nel quale identifica e censisce i trattamenti di dati personali svolti per conto del Titolare del trattamento, le banche dati e gli archivi gestiti con supporti informatici e/o cartacei necessari all'espletamento delle attività oggetto del presente contratto.

Tale registro, da esibire, in caso di ispezione della Autorità Garante, deve contenere:

- il nome e i dati di contatto del Responsabile del trattamento, del Titolare del trattamento per conto del quale il Responsabile agisce e, ove applicabile, del Data Protection Officer (DPO);
- le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare del trattamento;
- se del caso, i trasferimenti di dati personali verso paesi terzi, compresa l'identificazione del paese terzo e la relativa documentazione di garanzia;
- la descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche ed organizzative applicate a protezione dei dati.

### **Data Breach (art. 33 GDPR)**

Il Responsabile del trattamento deve fornire tutto il supporto necessario al Titolare del trattamento ai fini delle indagini e sulle valutazioni in ordine alla violazione di dati, al fine di individuare, prevenire e limitare gli effetti negativi della stessa, conformemente ai suoi obblighi ai sensi del presente articolo e svolgere qualsiasi azione che si renda necessaria per porre rimedio alla violazione stessa. Nella misura in cui la violazione dei dati personali sia causata da una violazione del Responsabile del trattamento o dei suoi Sub-responsabili delle disposizioni del presente atto di nomina, del contratto o delle Leggi sulla protezione dei dati applicabili, tenendo conto della natura della violazione dei dati personali e del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche coinvolte, il Responsabile del trattamento, su istruzione di Titolare del trattamento, opererà tutti gli sforzi necessari per identificare e porre rimedio alla causa della violazione dei dati personali, per mitigare i rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche coinvolte e per assistere ulteriormente il Titolare del trattamento con ogni ragionevole richiesta nel rispetto delle leggi sulla protezione dei dati relative alle violazioni dei dati personali.

Si rinvia all'**ALLEGATO 2** per quanto di competenza.

Il Responsabile del trattamento non deve rilasciare, né pubblicare alcun comunicato stampa o relazione riguardante eventuali data breach o violazioni di trattamento senza aver ottenuto il previo consenso scritto del Titolare del trattamento.

### **Soggetti autorizzati allo svolgimento di operazioni di trattamento dei dati personali – Designazione**

Il Responsabile del trattamento:

- provvede ad individuare le persone fisiche da nominare autorizzati al trattamento, attribuendo loro specifici compiti e funzioni e fornendo loro adeguate istruzioni scritte circa le modalità del trattamento dei dati;
- assicura competenze ed affidabilità dei propri dipendenti e collaboratori autorizzati al trattamento dei dati personali effettuati per conto del Titolare del trattamento;
- assicura che gli autorizzati abbiano ricevuto adeguata formazione in materia di protezione dei dati personali e sicurezza informatica consegnando al Titolare del trattamento, per il tramite dei Referenti privacy aziendali di riferimento, le evidenze di tale formazione;
- vigila sull'operato degli autorizzati, vincolandoli alla riservatezza su tutte le informazioni acquisite nello svolgimento delle loro attività, anche successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro/collaborazione con il Responsabile del trattamento. In ogni caso, il Responsabile del trattamento è ritenuto direttamente responsabile per qualsiasi divulgazione di dati personali da parte degli autorizzati.

### **Amministratori di sistema**

Il Responsabile del trattamento, per quanto concerne i trattamenti effettuati per fornire il servizio oggetto del contratto dai propri incaricati con mansioni di "amministratore di sistema", è tenuto altresì al rispetto delle previsioni contenute nel provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 modificato in base al provvedimento del 25 giugno 2009, in quanto applicabili. Il Responsabile del trattamento, in particolare, si impegna a:

- designare quali amministratori di sistema le figure professionali da individuare e dedicare alla gestione e alla manutenzione di impianti di elaborazione o di loro componenti con cui vengono effettuati trattamenti di dati personali;
- predisporre e conservare l'elenco contenente gli estremi identificativi delle persone fisiche qualificate ed individuate quali amministratori di sistema e le funzioni ad essi attribuite, unitamente all'attestazione delle conoscenze, dell'esperienza, della capacità e dell'affidabilità degli stessi soggetti, i quali devono fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza;
- fornire il suddetto elenco al Titolare del trattamento, e comunicare ogni eventuale aggiornamento allo stesso;
- verificare annualmente l'operato degli amministratori di sistema, informando il Titolare del trattamento, circa le risultanze di tale verifica;
- mantenere i file di log previsti in conformità alle disposizioni contenute provvedimento dell'Autorità Garante sopra richiamato.

### **Sub-responsabile del trattamento**

Per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare del trattamento e **previa autorizzazione scritta specifica da richiedere a quest'ultimo**, il Responsabile del trattamento può ricorrere ad altro responsabile (c.d. Sub-responsabile del trattamento). In questi casi il Responsabile del trattamento si obbliga ad imporre per iscritto al Sub-responsabile del trattamento, mediante atto giuridico vincolante, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati personali cui lo stesso è soggetto, in particolare rispetto agli obblighi in materia di sicurezza. Nel caso in cui il Responsabile del trattamento ricorra ad un Sub-responsabile stabilito in un Paese extra-UE, sarà suo onere adottare adeguati strumenti per legittimare il trasferimento ai sensi degli artt. 44 e ss. del GDPR.

Il Titolare del trattamento può chiedere al Responsabile del trattamento:

- il rilascio di copia degli accordi stipulati tra Responsabile e Sub-responsabile del trattamento (omettendo le sole informazioni strettamente confidenziali e gli accordi economici, se del caso);
- l'esperimento di audit nei confronti dei propri Sub-responsabili del trattamento;
- conferma che gli audit sono stati condotti per dimostrare la conformità dei Sub-responsabili del trattamento alla normativa in materia di protezione dei dati personali, nonché alle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento.

Il Responsabile del trattamento si impegna espressamente ad informare il Titolare del trattamento di eventuali modifiche riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di eventuali Sub-responsabili del trattamento, dandogli così l'opportunità di opporsi a tali modifiche. Il Responsabile del trattamento non può ricorrere ai Sub-responsabili del trattamento nei cui confronti il Titolare del trattamento abbia manifestato la sua opposizione.

Qualora il Sub-responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi, il Responsabile del trattamento conserva nei confronti del Titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'inadempimento degli obblighi del Sub-responsabile del trattamento. In tutti i casi, il Responsabile del trattamento si assume la responsabilità nei confronti del Titolare del trattamento per qualsiasi violazione od omissione realizzati da un Sub-responsabile del trattamento o da altri terzi soggetti incaricati dallo stesso, indipendentemente dal fatto

### **Data Protection Officer (DPO)**

Il Responsabile del trattamento comunica al Titolare del trattamento il nome e i dati di contatto del proprio Data Protection Officer (DPO), ove designato all'indirizzo: [privacy@ausl.bologna.it](mailto:privacy@ausl.bologna.it).

Tale comunicazione deve contenere il nome del Responsabile del trattamento, il contratto di riferimento.

Il Titolare del trattamento comunica con la presente i riferimenti del proprio DPO:

[dpo@ausl.bologna.it](mailto:dpo@ausl.bologna.it) (Via Castiglione 29 - 40134 Bologna -BO) - Tel: 051.6584896 - Mobile: 360.1029935

### **Attività di audit da parte del Titolare del trattamento**

Il Responsabile del trattamento mette a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente contratto e della normativa applicabile, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, compresi gli audit, realizzati dal Titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato. A tale scopo il Responsabile del trattamento riconosce al Titolare del trattamento, e dai terzi incaricati ai sensi dell'art. 28, par. 3, lett. h) GDPR, il diritto di accedere ai locali di sua pertinenza ove hanno svolgimento le operazioni di trattamento o dove sono custoditi dati o documentazione relativa al presente contratto. In ogni caso il Titolare del trattamento si impegna per sé e per i terzi incaricati da quest'ultimo, a che le informazioni raccolte durante le operazioni di verifica siano utilizzate solo per tali finalità. Tale attività può essere svolta dal Titolare del trattamento nei confronti del Sub-responsabile del trattamento o delegata dal Titolare stesso al Responsabile del trattamento.

Nel caso in cui all'esito degli audit effettuati dal Titolare del trattamento o da terzi incaricati, le misure tecniche, organizzative e/o di sicurezza adottate dal Responsabile del trattamento e/o Sub-responsabile del trattamento risultino inadeguate o, comunque, vengano riscontrate evidenze di violazioni gravi (ad es. la mancata informazione e formazione da parte del Responsabile al trattamento dei dati nei confronti dei propri soggetti autorizzati, la rilevazione di violazione a livello applicativo del sistema fornito) commesse dal Responsabile del trattamento o Sub-responsabile del trattamento dei dati personali, Il Titolare del trattamento ha facoltà di applicare una penale nelle modalità e nei termini stabiliti del contratto. Il rifiuto del Responsabile del trattamento e Sub-responsabile di consentire l'audit al Titolare del Trattamento comporta la risoluzione del contratto.

### **Trasferimento e trattamento di dati personali fuori dall'Unione Europea**

Il Titolare del trattamento non autorizza il trasferimento dei dati personali oggetto di trattamento al di fuori dell'Unione Europea, salvo casi eccezionali legati alla tipologia contrattuale, per i quali la specifica autorizzazione da richiedere al Titolare del trattamento è sottoposta alla valutazione del DPO.

### **Conservazione o cancellazione dei dati e loro restituzione**

Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all'atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile del trattamento o del rapporto sottostante, il Responsabile del trattamento a discrezione del Titolare del trattamento sarà tenuto a:

- restituire al Titolare del trattamento i dati personali oggetti del trattamento
- provvedere alla loro integrale distruzione, salvi solo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge od altri fini (contabili, fiscali, ecc.).

In entrambi i casi il Responsabile del trattamento provvederà a rilasciare al Titolare del trattamento apposita dichiarazione per iscritto contenente l'attestazione che presso il Responsabile del trattamento non esista alcuna copia dei dati personali di titolarità del Titolare del trattamento. Il Titolare del trattamento si riserva il diritto di effettuare controlli e verifiche volte ad accertare la veridicità della dichiarazione.

### **Ulteriori eventuali obblighi, se applicabili in base alla tipologia contrattuale in essere**

Il Responsabile del trattamento:

- provvede al rilascio dell'informativa di cui all'art. 13 del GDPR, qualora il trattamento dei dati oggetto del contratto comporti la raccolta di dati personali per conto del Titolare del trattamento da parte del Responsabile del trattamento;
- collabora con il Titolare del trattamento per fornire tempestivamente tutte le informazioni necessarie e/o i documenti utili al fine di soddisfare l'obbligo in capo a quest'ultimo di dare seguito alle richieste degli interessati di cui al Capo III del GDPR (ad es.: esercizio dei diritti di accesso, rettifica, limitazione, opposizione al trattamento dei dati);
- collabora con il Data Protection Officer (DPO) del Titolare del trattamento, provvedendo a fornire ogni informazione dal medesimo richiesta;
- provvede ad informare immediatamente il Titolare del trattamento di ogni richiesta, ordine ovvero attività di controllo da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali o dell'Autorità Giudiziaria;
- coadiuva, se richiesto dal Titolare del trattamento lo stesso nella difesa in caso di procedimenti dinanzi dalla suddette Autorità che riguardino il trattamento dei dati oggetto del contratto. A tal fine il Responsabile del trattamento fornisce, in esecuzione del contratto e, quindi, gratuitamente, tutta la dovuta assistenza al Titolare del trattamento per garantire che la stessa possa rispondere a tali istanze o comunicazioni nei termini temporali previsti dalla normativa e dai regolamentari applicabili.

### **Responsabilità e manleve**

Il Responsabile del trattamento tiene indenne e manleva il Titolare del trattamento da ogni perdita, costo, sanzione, danno e da ogni responsabilità di qualsiasi natura derivante o in connessione con una qualsiasi violazione da parte del Responsabile del trattamento delle disposizioni contenute nel presente contratto.

A fronte della ricezione di un reclamo relativo alle attività oggetto del presente contratto, il Responsabile del trattamento:

- avverte, prontamente ed in forma scritta, il Titolare del trattamento del reclamo ricevuto;
- non fornisce dettagli al reclamante senza la preventiva interazione con il Titolare del trattamento;
- non transige la controversia senza il previo consenso scritto del Titolare del trattamento;
- fornisce al Titolare del trattamento tutta l'assistenza che potrebbe ragionevolmente richiedere nella gestione del reclamo.

A fronte della ricezione di un reclamo relativo alle attività oggetto del presente contratto, il Responsabile del trattamento contatterà tempestivamente il Titolare del trattamento attendendo specifiche istruzioni sulle azioni da intraprendere.